

STATUTO

1) E' costituita la FONDAZIONE PAOLA DI ROSA – ETS, con sede in Brescia, via Moretto numero 34 (trentaquattro). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2) La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nel settore delle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. In particolare la Fondazione ha per scopo la promozione di attività caritative, educative, assistenziali e sociali in genere, con particolare attenzione all'ambito dell'assistenza sociosanitaria. Il tutto secondo lo spirito che mosse Paola Di Rosa, promotrice in terra bresciana di simili opere benefiche.

A tal fine la Fondazione potrà curare l'istituzione di strutture idonee al coordinamento di iniziative, anche intraprese da terzi, che abbiano consentaneità con le ispirazioni originarie e con le motivazioni storiche sopra richiamate.

La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purchè secondarie e strumentali al perseguimento delle attività di interesse generale.

3) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai titoli e dai mezzi liquidi indicati nell'atto costitutivo. Esso potrà poi essere incrementato con ogni altro acquisto di beni mobili o immobili che pervenissero alla Fondazione. La Fondazione infatti per il raggiungimento degli scopi indicati, può – a titolo oneroso o gratuito – acquistare o alienare, dividere o permutare, beni mobili ed immobili, assumere e commissionare servizi ed effettuare a riguardo di detti beni e servizi ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e nel rispetto delle leggi vigenti. Essa per sua stessa natura opera nel territorio della Regione Lombardia.

4) Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo
- e) il Revisore.

5) Il Consiglio è composto da cinque o sette membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, che durano in carica cinque anni. La Superiora Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità è di diritto membro del Consiglio. I componenti del Consiglio sono designati per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente, saranno designati, rispettivamente, tre, in caso di consiglio composto da cinque membri, o quattro in caso di consiglio composto da sette membri, dal Consiglio direttivo della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, e, rispettivamente, due o uno dalla Madre Generale della predetta Congregazione, un mese prima della scadenza. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

Esso può nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio inoltre nomina il proprio Segretario, per durata pari a quella del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. Egli provvede alla compilazione dei verbali delle sedute che devono essere approvati dal Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le indicazioni del Presidente.

Il Consiglio approva entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Esso è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Entro lo stesso termine il Consiglio approva il Bilancio sociale se obbligatorio per norma di legge.

La convocazione può essere richiesta da tre componenti del Consiglio.

Gli eventuali compensi per gli amministratori non potranno superare il limite previsto dall'art. 8 comma 3 lettera a del D.Lgs. 117/2017.

6) La Giunta è composta, oltre che dal membro di diritto del Consiglio, da altri due membri, eletti nel proprio ambito dal Consiglio.

La Giunta, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Gli eletti durano in carica cinque anni.

La Giunta può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, al fine di meglio svolgere l'attività della Fondazione. Non possono comunque essere delegati i seguenti poteri:

- La nomina di dirigenti;
- L'adozione di documenti di indirizzo pluriennali;
- Le carte dei servizi e le tariffe applicabili nelle R.S.A.;
- L'approvazione di regolamenti;
- La sottoscrizione di prodotti finanziari;
- L'applicazione di nuovi CCNL;
- L'accettazione di lasciti e donazioni;
- L'acquisizione ed alienazione di beni immobili;
- L'acquisizione ed alienazione di rami d'azienda.

7) Il Presidente è eletto nel proprio ambito dal Consiglio. Egli presiede il Consiglio e la Giunta, è legale rappresentante dell'Ente curandone il regolare funzionamento.

8) Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge.

9) Il patrimonio, così come gli utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora sia stabilito dalla legge o per volontà della Giunta.

10) L'attività della Fondazione viene controllata da un Organo di Controllo monocratico o collegiale, in questo caso composto da tre membri, nominato dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità che stabilisce all'atto della nomina la composizione e la durata della carica. All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

11) Qualora la Legge lo preveda, ovvero sia richiesto dalla Giunta, viene nominato dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità un revisore legale dei conti; il ruolo può essere attribuito all'Organo di Controllo; in tal caso l'Organo di Controllo monocratico, ovvero tutti i suoi componenti, se collegiale, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Al Revisore legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

12) Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio con voto favorevole di cinque membri. In tal caso, o comunque in caso di sua estinzione, il residuo patrimonio attivo sarà devoluto alla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, ente ecclesiastico avente sede in Brescia, dotata di analoghe finalità statutarie.

Qualora la Congregazione non sussistesse o non ottenesse il parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/17, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore indicato dal Consiglio della Fondazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

13) Per quanto non detto si applicano le norme vigenti in materia di fondazioni riconosciute, quelle previste dal D.Lgs. 117/17, nonché gli usi locali.

NORMA TRANSITORIA

Sino alla costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con effetto

dall'iscrizione della Fondazione al predetto registro l'articolo 1 sarà del seguente tenore:

1) E' costituita la FONDAZIONE PAOLA DI ROSA – ONLUS, con sede in Brescia, via Moretto numero 34 (trentaquattro). Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e seguenti del D.Lgs. numero 460/1997 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

F.to Giuseppe Andreis

F.to Giovanni Battista Calini

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DR. GIOVANNI BATTISTA CALINI NOTA-
IO RESIDENTE IN BRESCIA, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI
BRESCIA, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO È CON-
FORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22 D. LGS. 82/2005 E DELL'ART 68 TER DELLA L.N.
89/1913.
BRESCIA PIAZZA MONSIGNOR GIUSEPPE ALMICI N. 23, VENTICINQUE
NOVEMBRE DUEMILADICIANNOVE